

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE MARCHE

E

**IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO DELL'ESECUZIONE PENALE
ESTERNA ANCONA-PESARO/URBINO E MACERATA, FERMO ED ASCOLI PICENO**

**PER LE MODALITÀ DI INVIO DEI CASI AL CENTRO REGIONALE PER LA
MEDIAZIONE DEI CONFLITTI DA PARTE DEGLI UEPE DELLA REGIONE MARCHE**

Premessa

Nel solco segnato dalla normativa europea e alla luce delle scelte che la Regione Marche ha fatto con le leggi n° 28/2008 e n° 16/2011, il presente protocollo intende valorizzare la cultura della mediazione e della riparazione, oltre che nell'ambito civilistico, anche nell'ambito della giustizia penale, ordinaria, quali momenti preparatori e integrativi della giustizia tradizionale, sia nella prospettiva di una più effettiva rieducazione del reo, nel senso prefigurato dalla Costituzione italiana, sia nella prospettiva di una maggiore attenzione all'offesa subita dalla vittima, e alla restituzione di dignità e di integrità alla vittima stessa.

In senso proprio la procedura mediativa fa leva sulla struttura relazionale della responsabilità penale (nella fase precedente e susseguente la commissione dell'illecito) e mira ad una più intensa responsabilizzazione del reo, alla rielaborazione e, fin dove possibile, alla reintegrazione della frattura conseguente alla commissione di un fatto-reato.

In conformità alle Linee guida della Raccomandazione sulla mediazione in materia penale adottata dal Consiglio d'Europa il 15/09/1999, della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2011 (2001/220/GAI) e della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, si configura essenzialmente come *attività a partecipazione volontaria*, che può essere vantaggiosamente svolta solo se le parti liberamente vi acconsentono: requisito che presuppone a propria volta che le parti siano messe nella condizione di esprimere un consenso libero, consapevole ed informato e che tale consenso sia revocabile in ogni momento.

Le persone che partecipano alla mediazione devono inoltre essere pienamente informate dei loro diritti, della natura del processo di mediazione, dei contenuti e dei significati che vengono attivati e delle possibili conseguenze delle loro azioni, in conformità con quanto previsto dalle fonti su richiamate (a cominciare dall'art.10 della Raccomandazione 99/19).

Sulla base dell'esperienza realizzata a livello nazionale e soprattutto in ambito europeo ed extraeuropeo, e in assenza, allo stato, di una esplicita normativa che disciplini la materia, la mediazione deve considerarsi procedura da effettuarsi sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria, dal momento dell'invio al momento della restituzione della relazione finale; essa non determina alcuna conseguenza giuridica diversa da quelle previste dal codice di rito e dal codice penale (potendo solo fornire contenuti positivi ad istituti già previsti, quali la remissione/accettazione di querela, la valutazione giudiziaria dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena e dell' applicazione di pena patteggiata, il riconoscimento di circostanze

attenuanti specifiche ed altri); il ricorso ad essa terrà conto della natura del reato, della speciale qualità dei rapporti tra reo e vittima, della gravità del reato.

Con riferimento a norme di fonte regionale:

- Il Decreto n. 205 S05 del 06/09/07 (“Adozione del Protocollo con il Tribunale per i minorenni delle Marche”), con cui la Regione Marche ha adottato, in via sperimentale, lo schema di protocollo operativo per l’invio dei casi, da parte del Tribunale per i minorenni delle Marche, all’Ufficio per la mediazione penale minorile delle Marche;
- La Legge Regionale n. 28/08 (“Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti”), art. 16, che istituisce il Centro per la Mediazione Penale Minorile delle Marche, con particolare riferimento agli artt. 12 e 16.
- La DGR 983/2009: “L. R. 28/2008 – Istituzione dell’elenco regionale dei mediatori penali minorili e definizione delle modalità per l’iscrizione allo stesso”.
- La DGR 2062/2009: “Modifica della DGR 983/2009”;
- La L.R. n°16/2011 che integra e parzialmente modifica la L.R. 28/08 nella parte in cui stabilisce all’art.1 che: “Al fine di favorire la responsabilizzazione degli autori di reato e la riconciliazione con le loro vittime, la Regione, d’intesa con gli Enti Locali, l’Autorità giudiziaria, Il Centro per la Giustizia Minorile e l’ASUR, promuove *attività di mediazione* penale sia minorile sia tra *adulti* attraverso il Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC)”. Il testo novellato del nuovo art.16 L.R. n° 28/2008 promuove dunque espressamente i modelli di giustizia mediativa e ripartiva, *oltre che in ambito penale anche in ambito civile* (mediazione familiare, scolastica, sociale);
- DGR 1485/2011 che ha determinato gli indirizzi sui rapporti di lavoro con i mediatori del Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti, nonché i compensi e le modalità di conferimento degli incarichi agli stessi.
- La DGR 293 del 09/04/2015: “Approvazione dello schema di protocollo con il Tribunale per i Minorenni delle Marche concernente le modalità di invio dei casi, da parte del Tribunale per i Minorenni delle Marche, al Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti.”
- La DGR 333/2016 che istituisce l’Elenco regionale dei mediatori dei conflitti e revoca le DGR 983/09, DGR 2062/2009 e DGR 171/2016

Con riferimento a norme di fonte statale:

- La Legge 354/75 – Ordinamento Penitenziario - all’art.47 (c. 7), nell’ambito della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, prevede che l’affidato si adoperi in favore della vittima del suo reato;
- La Legge n° 689 /81 (artt. 101 e ss.) che, sempre in fase di esecuzione della pena e, in particolare di quella pecuniaria, offre spazi per la mediazione ravvisabili nel caso in cui detta pena debba essere convertita dal giudice per insolvenza del condannato;
- La L. 28/04/2014 n°67 “Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei confronti degli irreperibili “, che ha introdotto un nuovo istituto già sperimentato con i minori ed ora anche per gli adulti imputati , della messa alla prova per reati puniti con la reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la

citazione diretta a giudizio. La misura prevede tra le prescrizioni, ove possibile, condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa.

- Il D.P.R. 616/77 che all'art. 23 attribuisce ai Comuni funzioni relative “all’assistenza economica in favore delle vittime del delitto; agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile; agli interventi di protezione sociale”;
- Il Documento della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali: “L’attività di mediazione nell’ambito della giustizia penale minorile. Linee di indirizzo”, approvato in data 30/11/99;
- Con riferimento agli spazi normativi espressamente contemplati ai fini di una attività riparativa e *lato sensu* mediativa (nel cui ambito un’attività mirata alla riparazione consapevole appare raccomandata), si richiamano, fra le altre, le norme ex art. 165 C. P. (laddove si prevede, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, che essa possa essere subordinata, nei debiti casi, all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, del risarcimento del danno e all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato); ex art 61 n° 6 C.P.; ex art. 133 c.1 n° 2 e c.2 n° 3 C.P.; ex art. 635 c.3 C.P. (in termini di condizioni per accedere all’istituto della sospensione condizionale della pena); ex art. 176 c.4. C.P. (ai fini della concessione della liberazione condizionale); ed inoltre, in chiave di compatibilità e in una prospettiva propedeutica, le norme di cui all’art. 555 c.3.C.P.P. (laddove prevede che il Giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione); l’istituto ex art. 444 C.P.(applicazione di pena patteggiata); l’istituto di cui all’art. 535 C.P.P.(sospensione dell’esecuzione della pena, in sede di giudizio di revisione, da parte della Corte d’Appello);

Con riferimento a norme di fonte internazionale:

- La Raccomandazione n. 87 (20) del Consiglio d’Europa, Strasburgo, 17 settembre 1987, che incoraggia specificamente “lo sviluppo di procedure di degiurisdizionalizzazione e di ricomposizione del conflitto (mediation) da parte dell’organo che esercita l’azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano”;
- La Raccomandazione n° R (92) 16 - Consiglio d’Europa, 1992 – relativa alle Regole Europee sulle Sanzioni e Misure alternative alla detenzione laddove sancisce che tali misure devono perseguire lo scopo di sviluppare in chi ha commesso un reato il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti delle vittime;
- La Raccomandazione (99) n.19, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in data 15.9.1999, avente per oggetto la mediazione in ambito penale che viene indicata come il “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)”;
- La Declaration of Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters - O.N.U., 2000. Il documento definisce riparativo ogni procedimento “in cui la vittima, il reo e/o altri soggetti o membri della comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla soluzione della questione emersa dall’illecito, spesso con l’aiuto di un terzo equo e imparziale”. Rientrano in questa definizione, quindi, i lavori di utilità sociale, la prestazione di attività gratuita a favore della collettività, le restituzioni;

- Le risoluzioni 27 e 28 della "Dichiarazione di Vienna" adottate a conclusione dei lavori del Decimo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e sul Trattamento dei Rei, tenutosi a Vienna dal 10 al 17 aprile 2000;
- La Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI) relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Tale articolato normativo, oltre a definire il concetto di vittima e i suoi diritti, dichiara che la mediazione nelle cause penali è la ricerca, prima o durante lo svolgimento del procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato con la mediazione di una persona competente, fornendo all'uopo indicazioni di principio agli Stati membri di cui tenere conto in sede di regolamentazione normativa specifica.
- La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione Quadro 2001/220/GAI sopra citata, e che definisce ampiamente il concetto di 'giustizia riparativa, formulando nuove indicazioni dirette agli Stati membri ai fini dell'adeguamento normativo a quanto statuito e previsto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto

Il presente protocollo disciplina la collaborazione tra Regione Marche – Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC) e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) delle Marche. In particolare definisce ruoli, modalità di segnalazione e di presa in carico dei casi, riscontri sull'avvenuta mediazione.

Art. 2 Soggetti invianti

Gli UEPE delle Marche possono segnalare alle AA.GG., a conclusione dell'indagine socio-familiare (nella proposta di programma) o nel corso della misura della messa alla prova , in accordo e con il coinvolgimento l'imputato e/o difensore, un intervento di mediazione con la vittima presso il suddetto Centro.

L'invio, per quanto possibile avviene previa disponibilità dell'imputato o suo legale rappresentante, anche per iscritto, che informati della possibilità di partecipare ad un'attività di mediazione, espressamente ne richiedano l'attivazione.

Salvo diverso avviso dell'AA.GG., l'UEPE inoltra al CRMC una richiesta d'intervento di mediazione, con indicazione delle generalità del reo, recapiti (nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi di residenza effettiva e numero di telefono, e relativi indirizzi ovvero riferimenti del difensore), per recuperare notizie sulle vittime del reato.

Altre informazioni necessarie per il CRMC circa l'imputato, possono essere richieste agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, nei modi e con le forme che saranno concordate e condivise tra i Servizi .

Al termine dell'intervento, il CRMC comunica all'A.G. richiedente e, per conoscenza all'UEPE, l'esito della mediazione entro quattro mesi dalla data della richiesta e comunque prima della data dell'udienza di esame finale della misura.

Il Centro per la Mediazione dei Conflitti, se avverte la necessità di un intervento di sostegno ai minori, ha cura di dare agli stessi e ai loro familiari le informazioni utili ad individuare

servizi idonei a cui rivolgersi.

Nel caso in cui avverta la necessità di una tutela della vittima provvede a dare alla stessa ed alle AA.GG. ed UEPE, le informazioni necessarie in modo e con formalità adeguate.

Il Centro per la Mediazione dei Conflitti, nello svolgimento dei propri compiti è tenuto alla massima riservatezza nei confronti dei soggetti estranei all'attività di mediazione ed al processo penale. Per qualunque esigenza di conoscenza avanzata da altri soggetti, il Centro per la Mediazione chiede apposita autorizzazione al Giudice.

Art. 3

Compiti della Regione e del Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti

La Regione Marche, attraverso il Servizio Competente in materia di Politiche Sociali, garantisce il buon funzionamento CRMC.

Il CRMC svolge i seguenti compiti:

- a) Esamina le richieste provenienti dagli UEPE e/o dalle AA.GG.. ordinarie, al fine di verificare la fattibilità dell'intervento di mediazione proposto, attraverso colloqui individuali preliminari con le parti interessate;
- b) Conduce gli incontri fra le parti;
- c) Riferisce agli attori proponenti l'esito, in termini sintetici, dell'attività di mediazione;
- d) Rispetta il principio di confidenzialità
- e) In caso di accordi di tipo negoziale (es. fase finale di una mediazione familiare), favorisce la ratificazione di tali accordi collaborando con i legali di ciascuna parte;
- f) Collabora con i Servizi del territorio in ottica di rete;
- g) Effettua un lavoro di valutazione/monitoraggio delle singole situazioni, soprattutto il *follow-up* degli eventuali accordi di riparazione/mediazione familiare.
- h) Riferisce sinteticamente sugli esiti della mediazione alla Magistratura e all'UEPE .

Art.4

Durata dell'accordo e Clausole finali

L'accordo ha validità annuale e si rinnova tacitamente tra le parti, salvo diversa e motivata richiesta di uno o più firmatari.

Dopo il primo anno di applicazione le Parti effettueranno una valutazione e monitoraggio degli interventi svolti e problematiche operative ed organizzative emerse.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Ancona, li 29/07/2016

Regione Marche Il Dirigente del Servizio politiche Sociali e Sport
(dott. Paolo Mannucci)

Ministero della Giustizia – Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Marche
(dott.ssa Elena Paradiso)